



PATTO DI STABILITÀ 2009

MECCANISMO DI CALCOLO

L'importo della manovra a carico dei Comuni applicata al saldo di competenza mista 2007 comporta un miglioramento di 1 miliardo e 35 milioni di euro.

Nel 2009 verranno cambiate le norme che regolano il patto di stabilità.

- Ai fini della determinazione degli obiettivi l'ente deve tener conto dei risultati raggiunti nel 2007, tramite il saldo calcolato in termini di competenza mista (somma algebrica del saldo di parte corrente di competenza e del saldo in conto capitale di cassa al netto della riscossione e concessione di credito), e dell'aver rispettato o no il patto di stabilità 2007, e in base a questi due elementi calcolare il proprio obiettivo.

L'emendamento governativo stabilisce che se l'ente ha rispettato il patto di stabilità 2007 ed il suo saldo di competenza mista è positivo allora potrà diminuire il suo saldo del 20% se invece è negativo deve migliorarlo del 54%. Al contrario se l'ente non ha rispettato il patto nel 2007 ed ha saldo di competenza mista positivo mantiene il suo saldo, se invece è negativo dovrà migliorarlo del 60%. Si veda tabella sottostante.

	Enti adempienti nel 2007	Enti inadempienti nel 2007
Enti positivi	peggiorano il saldo del 20%	stesso saldo
Enti negativi	migliorano del 54%	migliorano del 60%

Pertanto l'ente deve conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista pari al saldo 2007 migliorato/peggiolato delle percentuali descritte sopra.

- Viene introdotta la regola sullo stock di debito.

Infatti i Comuni dal 2010 potranno aumentare la propria consistenza del debito in misura non superiore ad una percentuale definita anno per anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il limite imposto dall'art.204 del TUEL e successive modificazioni. Ad oggi il limite è fissato dalla Legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate correnti.

Nel caso in cui però la percentuale dello stock di debito su entrate correnti al netto dei trasferimenti statali e regionali sia superiore alla misura stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la percentuale sopra stabilita deve essere diminuita di un punto percentuale.

- L'ente deve predisporre il bilancio di previsione rispettando il patto di stabilità.
- Per il monitoraggio del patto di stabilità, gli enti devono inviare semestralmente alla RGS i dati relativi alle risultanze in termini di competenza mista, e notizie relative alla situazione debitoria dell'ente, e trasmettere un prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici. Tutti i prospetti, le modalità sono definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La mancata trasmissione del prospetto degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità. Tutte queste informazioni saranno messe a disposizione dell'ANCI.
- Gli enti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento devono certificare il rispetto del patto di stabilità secondo un prospetto e modalità definite con lo stesso Decreto che stabilisce le procedure per il monitoraggio.

La mancata trasmissione della certificazione nei tempi stabiliti dalla Legge costituisce inadempimento al patto di stabilità. Qualora invece la certificazione venga trasmessa in ritardo e attesti il rispetto del patto si applicano le sanzioni previste all'art.76 comma 4 del D.L 112 del 2007 (divieto di assunzione)

- Gli enti commissariati secondo l'articolo 143 del TUEL sono soggetti al patto dall'anno successivo a quelle delle rielezioni degli organi istituzionali.

Gli enti che per l'anno 2009 risultano essere commissariati devono darne comunicazione alla RGS altrimenti risultano essere assoggettati alle regole del patto di stabilità.

- Le sanzioni per il mancato rispetto relativamente agli anni **2008- 2011** sono:
 - Taglio del 5% del contributo ordinario dovuti dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo
 - Limite all'impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio.
 - Divieto di ricorrere all'indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato.
 - Divieto di assunzione come previsto dell'art. 76, comma 4 a qualsiasi titolo, tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione, inoltre è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione

Tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate

- Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l'obiettivo assegnato il maggior contributo derivante dal recupero dello sfioramento sarà redistribuito fra gli enti che vengono definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali, e in base al loro valore medio per classe demografica.

Gli indicatori, i valori medi di fascia e le modalità di riparto verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

- Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle aliquote e delle addizionali (art. 1 comma 7 D.L 93 del 2008) con esclusione della TARSU.